

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA LEGGE DI STABILITÀ 2020

OBIETTIVI PRINCIPALI

Il credito di imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo è una misura agevolativa prevista dalla Legge di Stabilità 2015, finalizzata ad incentivare le imprese che effettuano investimenti in progetti di Ricerca & Sviluppo.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia chiudendo anticipatamente il Bonus Ricerca 2015 -2020 e apportando numerose e significative modifiche con ambito applicativo temporale limitato, per la generalità delle imprese, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (esercizio 2020).

Il nuovo credito d'imposta si caratterizza da un lato per l'estensione dell'incentivo ad altre attività innovative diverse dalla R&S, dall'altro lato per una sostanziale modifica della modalità di quantificazione del credito e dell'individuazione delle spese ammissibili. La riforma ha segnato l'evoluzione da un metodo di calcolo c.d. incrementale, che agevolava la spesa differenziale in investimenti ammissibili rispetto alla spesa media del triennio 2012-2014, ad un metodo c.d. volumetrico, che premia le spese rientranti nelle nuove categorie di investimenti ammissibili in valore assoluto, a nulla rilevando gli investimenti effettuati dall'impresa nel passato. Con la Legge di Bilancio 2020, inoltre, non ci sarà più il contributo differenziato del 50% o del 25% a seconda delle voci ammissibili, ma sono state introdotte nuove percentuali che variano dal 6% al 12% a seconda delle voci di spesa e tipologia di attività.

I BENEFICIARI

Il credito di imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili previste dalla norma nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

E' previsto, per il 2020, un credito d'imposta relativo agli investimenti in:

- **ricerca e sviluppo:** attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".
- **innovazione tecnologica:** attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Le attività di innovazione tecnologica si dividono a loro volta tra **attività classiche** e quelle riconducibili a **innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica**. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
- **design e ideazione estetica:** attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafico, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

LE SPESE AGEVOLABILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità (vd. anche tabelle in Appendice):

- **spese per il personale.** Per gli investimenti in **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** rientrano in tale categoria le spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal

lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. In caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato o dottorandi o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato, le spese concorrono per un importo pari al 150 per cento;

- **beni materiali mobili e ai software. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** rientrano in tale categoria le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai **beni materiali mobili e ai software** utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

- **spese di ricerca extra muros.**

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo rientrano in tale categoria:

- i contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, in questo caso le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

Per gli investimenti in innovazione tecnologica rientrano in tale categoria:

- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a).

Per gli investimenti in design e ideazione estetica rientrano in tale categoria:

- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo

complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).

- **privative industriali. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo** rientrano in tale categoria le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Non si considerano ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente;
- **Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** rientrano in tale categoria le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros o di contratti di consulenza, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

In tutti i casi ai fini dell'ammissibilità delle spese al credito d'imposta:

- i soggetti esterni all'impresa debbono essere soggetti residenti nel territorio dello Stato o soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali) si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.

L'AGEVOLAZIONE

- Per le **attività di ricerca e sviluppo**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 3 milioni di euro**.
- Per le **attività di innovazione tecnologica**, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al **6% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o

dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

- **Per le attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**
- Per le **attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**
- Con il **Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)** e la successiva **Legge di Conversione (Legge 17 luglio 2020, n. 77)** il legislatore interviene estendendo la portata incentivante del Credito d'imposta R&S 2020 di cui all'articolo 1, comma 200, dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020. In particolare, l'articolo 244 del Decreto ha introdotto ulteriori vantaggi, in termini di incremento delle percentuali agevolative, per le imprese attive nella R&S nelle otto Regioni del Mezzogiorno e, in virtù degli emendamenti approvati nell'iter di conversione, in altre tre Regioni, ossia quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017**, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
 - **dal 12 al 25% per le grandi imprese** che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
 - **dal 12 al 35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
 - **dal 12 al 45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, de 6 maggio 2003.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione**, del 17 giugno 2014.

IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito di imposta così determinato:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti aziendale;
- **deve essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti aziendale** che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'azienda. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione.
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- deve essere indicato nel mod. UNICO relativo al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili.
- al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

CONTROLLI E VERIFICHE

- Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
- Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
- Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere

I POSSIBILI SERVIZI DISPONIBILI PRESSO BI-REX

La gran parte delle tecnologie e delle tipologie di attività finanziate dal bando sono disponibili presso BI-REX; il nostro centro di competenza dispone di esperti, tecnologie e di una Linea Pilota, una smart factory Industria 4.0 dove sono presenti e disponibili tutte le tecnologie per la digitalizzazione aziendale:

Big Data e Internet of Things

Sviluppo piattaforme IoT, connettività 5G, acquisizione ed elaborazioni dati su datacenter locale e cloud remoto, Big-Data Analytics e tecniche di Intelligenza Artificiale (AI), Digital Twin

Additive Manufacturing

Produzione additiva di metalli con laser a letto di polvere e deposizione diretta, integrata con lavorazioni secondarie (es. trattamenti termici, tempra laser, elettroerosione), stampa polimeri

Robotica

Implementazione di robotica avanzata, robotica mobile e collaborativa, finalizzate all'asservimento di produzione, assemblaggio collaborativo e logistica

Finitura e metrologia

Finitura con lavorazioni meccaniche su centro a controllo numerico, sistemi di controllo dimensionale (con e senza contatto), scansione a luce laser e reverse engineering

I NOSTRI RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro referente, Luca Morganti, all'indirizzo luca.morganti@bi-rEX.it o al numero telefonico 051.0923254.

Vi invitiamo inoltre a compilare il form online, [cliccando su questo link](#).

APPENDICE

Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020	
			Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) spese del personale (ricercatori e tecnici)	100%	n.d.	12%	3 milioni di euro
di cui <i>spese di giovani ricercatori neo-assunti</i>	150%	n.d.		
b) quota di amm.to spese per beni materiali mobili e software	100%	30% <i>spese lettera a)</i>		
c) spese per contratti di ricerca extra muros	100%	n.d.		
di cui <i>spese per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti in Italia</i>	150%	n.d.		
d) Quota di amm.to spese di acquisto private Industriali	100%	1 milione di euro		
e) Spese per servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% <i>spese lettera a)</i> ovvero 20% <i>spese lettera c)</i>		
f) Spese per materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% <i>spese lettera a)</i> ovvero 30% <i>spese lettera c)</i>		

Investimenti in Innovazione tecnologica

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020	
			Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) spese del personale (ricercatori e tecnici)	100%	n.d.	6% (*10%)	1,5 milioni di euro
di cui spese di giovani ricercatori neo-assunti	150%	n.d.		
b) quota di amm.to spese per beni materiali mobili e software	100%	30% spese lettera a)		
c) spese per contratti	100%	n.d.		
d) Spese per servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lettera a)		
e) Spese per materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lettera a) ovvero 30% spese lettera c)		

* Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**.

Investimenti in Design e Innovazione estetica

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020	
			Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) spese del personale (ricercatori e tecnici)	100%	n.d.	6%	1,5 milioni di euro
di cui spese di giovani ricercatori neo-assunti	150%	n.d.		
b) quota di amm.to spese per beni materiali mobili e software	100%	30% spese lettera a)		
c) spese per contratti	100%	n.d.		
d) spese per servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lettera a) ovvero 20% spese lettera c)		
e) spese per materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lettera a) ovvero 30% spese lettera c)		